

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 marzo 2019, n. 20

Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 dell'Accordo di programma sottoscritto in data 20.02.2019 tra la Regione Piemonte e il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione degli ecocentri consortili in attuazione della d.c.r. 140-14161 del 19.4.2016.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

con d.c.r. n. 140-14161 del 19 aprile 2016, è stato adottato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione” che individua gli obiettivi da raggiungere entro il 2020;

la Giunta regionale, viste le priorità del Piano regionale, con deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017, integrata con la deliberazione n. 38-5757 del 9 ottobre 2017, ha avviato un Programma triennale di finanziamento, per gli anni 2017-2019, destinando quota parte delle risorse regionali iscritte sul capitolo 258104, pari a Euro 5.400.000,00, a favore del Consorzio di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani; il Programma di finanziamento è finalizzato a sostenere progetti che consentono di incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti urbani, nonché di diminuire il quantitativo pro capite di rifiuti indifferenziato ed il riciclaggio dei rifiuti urbani prodotto al fine del raggiungimento al 2020 degli obiettivi di Piano; tra le istanze finanziabili vi è la proposta progettuale presentata dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, Consorzio per la gestione dei rifiuti urbani di cui alla l.r. 1/2018.

Premesso, inoltre, che la Giunta regionale con deliberazione del 15 febbraio 2019, n. 34-8421:

- ha approvato lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione degli ecocentri consortili;

- ha stabilito di sostenere finanziariamente gli interventi di cui all'Accordo di Programma fino ad un importo massimo di Euro 148.174,00 con fondi impegnati a copertura del Programma di finanziamento avviato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28.11.2017 sui capitoli n. 258104 e n. 229994 della Missione 09, Programma 09.03.

Dato atto che in data 20 febbraio 2019 il suddetto Accordo è stato sottoscritto digitalmente tra la Regione Piemonte e il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione dei sette ecocentri consortili per 98.957 utenze domestiche e 10.900 utenze non domestiche.

Tutto ciò premesso:

visto l'art. 34 d.lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Vista la d.c.r. n. 140-14161 del 19 aprile 2016 “piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione”;

vista la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto trova copertura nella d.g.r. n. 117-7443 del 3 agosto 2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n.1- 4046 del 17.10.2016.

Decreta

E' approvato, ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, l'Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione degli ecocentri consortili, sottoscritto digitalmente il 20 febbraio 2019 ed allegato, in copia analogica ai sensi dell'art. 23, comma 1 del d.lgs 82/2005 (rendition con impronta SHA del documento 0550a843-34f3-11e9-bf94-e32d81540e18) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma è svolta dal Collegio di Vigilanza composto dai rappresentanti dei Soggetti sottoscrittori e presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece dall'Assessore competente per materia, i cui compiti sono definiti ed esercitati ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo medesimo.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto trova copertura nella d.g.r. n. 117-7443 del 3 agosto 2018.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, unitamente al testo dell'Accordo di programma sottoscritto con firma digitale in data 20 febbraio 2019.

Sergio Chiamparino

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA
FINALIZZATO
ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEGLI ECOCENTRI CONSORTILI
TRA
REGIONE PIEMONTE
E
CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE

Ai sensi del combinato disposto
art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
L. n. 241/1990
“Nuove norme sul procedimento amministrativo”

Premesso che:

il Consiglio regionale, con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016, ha adottato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione che individua gli obiettivi da raggiungere al 2020, le relative azioni e, tra queste, quelle prioritarie;

la l.r. n. 24/2002 “*Norme per la gestione dei rifiuti*” (ora sostituita dalla l.r. n. 1/2018 “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*” che, per quanto di interesse, ripropone il sistema contributivo e incentivante della norma abrogata) prevedeva la concessione di contributi ed incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale;

la l.r. n. 24/2016, all’art 19 “*Attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti*” stabilisce che, a decorrere dall'anno 2017 e fino all'approvazione della nuova legge in materia di gestione dei rifiuti, il 50 per cento delle risorse di entrata derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 sia destinato – in maniera vincolata e nei limiti delle somme effettivamente incassate – a finanziamenti a soggetti pubblici per l’attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti; ciò in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti e per l’incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio; lo stesso articolo stabilisce altresì che le priorità d’intervento, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse siano definiti dalla Giunta Regionale;

in attuazione dell’art 19 l.r. n. 24/2016, il bilancio regionale di previsione per gli anni 2017-2019, approvato con l.r. n. 6/2017, prevede lo stanziamento di tali risorse nell’ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 09.03 (Rifiuti) per un importo complessivo di Euro 13.338.453,00, da modularsi nelle diverse annualità sulla base degli effettivi incassi;

viste le Priorità di Piano, le azioni ed i relativi strumenti, con deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017, integrata con la deliberazione n. 38-5757 del 9 ottobre 2017, la Giunta Regionale ha avviato un Programma triennale di finanziamento, per gli anni 2017-2019, destinando quota parte delle risorse regionali iscritte sul capitolo 258104 (Missione 09 - Programma 09.03), pari ad Euro 9.000.000,00, a favore dei Consorzi di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani; il Programma di finanziamento è finalizzato a sostenere progetti che consentono di incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti urbani, nonché di diminuire il quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato residuo prodotto al fine del raggiungimento al 2020 degli obiettivi di Piano; con lo stesso atto la Giunta regionale ha demandato alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio la definizione e la gestione di tale Programma;

in data 28 novembre 2017 con determinazione dirigenziale n. 495/A1603A, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con le deliberazioni sopra richiamate, è stato approvato l’avviso relativo all’avvio del Programma di finanziamento per gli anni 2017-2019 destinando Euro 5.400.000,00 a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione del Consorzio di Bacino 18 di Torino a favore del quale la Giunta regionale ha stabilito l’assegnazione del finanziamento con altra modalità per un importo massimo pari ad Euro 3.600.000,00;

in data 24 aprile 2018 con determinazione dirigenziale n. 153/A1603A, successivamente rettificata con la determinazione dirigenziale n. 373/A1603A del 15/10/2018, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e, sulla base delle risorse disponibili a quella data, è stato concesso il contributo spettante ai soggetti proponenti gli interventi, in ordine di graduatoria;

tra i progetti finanziabili è compresa la proposta progettuale “*Riquilificazione 7 ecocentri*”, presentata, dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese – Co.S.R.A.B. di Biella, Consorzio di bacino per la gestione dei rifiuti urbani costituito ai sensi della l.r. n. 24/2002; il costo dell’intervento è di Euro 235.000,00 (IVA inclusa), la spesa ammissibile a finanziamento è di Euro 211.677,14

(IVA inclusa) ed il contributo regionale spettante è pari ad Euro 148.174,00 (70% della spesa ammissibile);

per la realizzazione di tale intervento, come previsto dalla d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e come richiamato nella determinazione dirigenziale n. 153/A1603A di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, la Regione deve stipulare un Accordo di Programma con il Consorzio di bacino proponente;

la l.r. n. 1/2018 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*" ha previsto la riorganizzazione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in Consorzi di area vasta; nell'ambito della disciplina transitoria per la riorganizzazione della *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dettata dall'art 33 della stessa legge regionale e dall'art. 3 della l.r. n. 7/2012, è previsto che, nelle more della costituzione dei Consorzi di area vasta, i Consorzi di bacino continuano ad esercitare la loro attività, senza soluzione di continuità.

Rilevato che:

sono in corso da parte del Consorzio Co.S.R.A.B. di Biella le attività finalizzate alla riorganizzazione dello stesso in un Consorzio di Area Vasta (CAV) ai sensi della l.r. n. 1/2018;

con deliberazione n. 15 del 28 settembre 2018 l'Assemblea consortile del Consorzio Co.S.R.A.B. di Biella ha approvato la nuova convenzione ed il nuovo Statuto del Consorzio di Area Vasta denominato Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, siglabile CO.S.R.A.B. per l'esercizio associato delle funzioni attribuite agli ambiti di area vasta dall'art 7 comma 1 lett b) L.r. n. 1/2018 ossia prevenzione della produzione di rifiuti, riduzione, raccolta differenziata, trasporto e avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, strutture a servizio della raccolta differenziata;

è in corso la ratifica di tale atto da parte dei competenti organi comunali, ai sensi dell'art 33 comma 5 della L.r. n. 1/2018;

il nuovo Consorzio di Area Vasta CO.S.R.A.B., costituito dagli stessi comuni già facenti parte del Consorzio di bacino di cui alla L.r. n. 24/2002, dalla data di costituzione subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del preesistente Consorzio di bacino riferibili alle funzioni di ambito di area vasta sopra richiamate;

il Co.S.R.A.B di Biella rappresenta tutti i 78 Comuni della Provincia di Biella, per conto dei quali organizza e governa il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per un totale di circa 178.000 abitanti; il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani comprende anche la gestione di sette centri di raccolta rifiuti, collocati nei territori comunali di Biella, Cerrione, Cossato, Mongrando, Pray, Trivero e Viverone;

il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani individua, quale azione prioritaria per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato residuale, la realizzazione/ampliamento e adeguamento di centri di raccolta rifiuti a servizio di un bacino di utenza di almeno 5.000 abitanti;

i centri di raccolta sopra elencati, il cui intervento di riqualificazione e valorizzazione è oggetto del presente Accordo di Programma, rappresentano i centri di raccolta di riferimento per la totalità delle utenze domestiche e non domestiche del territorio consortile biellese (98.957 utenze domestiche e 10.900 utenze non domestiche). Il centro di raccolta di Biella è quello maggiormente utilizzato, registra circa 45.000 ingressi/anno e circa 3.770 t/a di rifiuti raccolti, pari al 60% del totale degli ingressi ed al 51% dei rifiuti complessivamente conferiti ai centri di raccolta consortili.

Valutato che:

la proposta progettuale ammessa a finanziamento con la determinazione dirigenziale n. 153/A1603A del 24/04/2018 prevede la riqualificazione e valorizzazione dei centri di raccolta consortili, consistente in interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strutture, rifacimento pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale, muri e recinzioni, allacci alla rete idrica e fognaria, nonché interventi per il potenziamento di alcuni dei servizi in essere ed in particolare il raddoppio del sistema di pesatura presso il centro di raccolta di Biella, la realizzazione di una tettoia a struttura metallica per il conferimento, in appositi contenitori, di RAEE e di rifiuti pericolosi e l'installazione, all'esterno della stessa struttura, di un'isola ecologica automatizzata per il conferimento di particolari tipologie di rifiuti;

per la realizzazione di tale intervento la Regione Piemonte, in attuazione della d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017, intende con il presente Accordo di Programma destinare al Co.S.R.A.B. la somma complessiva massima di Euro 148.174,00 a valere sull'esercizio finanziario 2019;

l'impegno finanziario a carico dei soggetti firmatari l'Accordo di Programma ammonta ad un massimo di Euro 211.677,14 e viene ripartito come segue:

- Euro 148.174,00 a carico della Regione Piemonte (a valere sulle risorse destinate all'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani ammontanti ad Euro 5.400.000,00 come da d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017);
- Euro 63.503,14 a carico del Co.S.R.A.B di Biella;

non rientra nell'Accordo di Programma l'intervento di rimozione della copertura in cemento amianto presente nel centro di raccolta di Cossato e sua sostituzione con copertura in lamiera di acciaio preverniciato sp 6/10 mm grecata, la cui spesa sarà pertanto sostenuta interamente dal Consorzio.

Considerato che:

con nota del 28 marzo 2018, prot. n° 5309, il Presidente della Regione Piemonte ha individuato la d.ssa Paola Molina, Dirigente del Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, quale Responsabile del procedimento per gli Accordi di Programma in attuazione della programmazione regionale in materia di rifiuti urbani;

in data 6 settembre 2018 è stato pubblicato sul BURP n. 36 l'avviso di avvio del procedimento, prorogato mediante avviso pubblicato sul supplemento ordinario n. 5 al BURP n. 49 del 6 dicembre 2018;

in data 12 dicembre 2018 si è svolta, presso gli Uffici della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio, la Conferenza di servizi, indetta ai sensi del combinato disposto degli art. 34 del d.lgs 267/2000 e L. 241/90; tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma condividendone l'iniziativa ed i contenuti;

il sostegno finanziario a carico della Regione Piemonte di cui al presente Accordo di Programma, stabilito nell'importo massimo di Euro 148.174,00, è garantito dai fondi impegnati dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio a copertura del Programma di finanziamento avviato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017 sui capitoli n. 258104 (Impegni nn. 1046/2018, 1860/2018, 4124/2018, 4834/2018 e 261/2019) e n. 229995 (Impegno nn. 4835/2018 e 662/2019) nell'ambito della Missione 09, Programma 09.03 del bilancio regionale; secondo le indicazioni dettate dalla Giunta con la deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017, tali risorse sono vincolate, ai sensi dell'art 19 comma 3 della l.r. n. 24/2016 e dell'art 38 commi 2 e 5 della l.r. n. 1/2018, alle somme effettivamente incassate dalla Regione sul capitolo 11315 a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi;

al punto b.3 "*Criteri di utilizzo delle risorse regionali*" della deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto

2017 la Giunta regionale stabilisce che *“sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a partire dal 1 luglio 2017, a condizione che siano effettuate nell’ambito del progetto complessivo oggetto di finanziamento”*.

Tutto ciò premesso:

vista la legge n. 241/1990 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

visto l’art. 34 d.lgs n. 267/2000, *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”*;

vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997 *“Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma”*, come modificata dalla D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018;

vista la D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016 *“Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione”*;

vista la legge regionale n. 1/2018 *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*;

vista la legge regionale 24 maggio 2012 n. 7 *“Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”*, art 3;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*;

vista la legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 *“Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie”*, art 19;

vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 *“Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”*;

vista la d.g.r. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 avente ad oggetto *“Linee guida in attuazione della d.g.r. n. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”*;

vista la d.g.r. n. 34-8421 del 15.02.2019 di approvazione dello schema del presente atto;

vista la deliberazione del CdA del Consorzio n 6 del 25.01.2019 di condivisione dello schema del presente atto;

SI STABILISCE CHE

TRA

la Regione Piemonte legalmente rappresentata dal Assessore Alberto Valmaggia, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165;

E

il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese – Co.S.R.A.B di Biella, Consorzio di bacino per la gestione integrata dei rifiuti urbani, legalmente rappresentato da Michele Lerro , domiciliato per la carica in Biella, Via Battistero 4 ;

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli atti allegati.

Articolo 2 Oggetto

Il presente Accordo di Programma è finalizzato, nell'ambito della programmazione regionale in materia di rifiuti urbani, alla realizzazione di interventi strategici e funzionali per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla premessa per il Consorzio di Area vasta biellese Co.S.R.A.B.

Oggetto dell'Accordo è la riqualificazione e valorizzazione dei centri di raccolta consortili di Biella, Cerrione, Cossato, Mongrando, Pray, Trivero e Viverone, centri di raccolta di riferimento per la totalità delle utenze domestiche e non domestiche del territorio consortile biellese, circa 178.000 abitanti residenti (98.957 utenze domestiche e 10.900 utenze non domestiche). L'intervento di riqualificazione e valorizzazione consiste in interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strutture, rifacimento di pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale, muri e recinzioni, allacciamenti alla rete idrica e fognaria, nonché interventi per il miglioramento e potenziamento di alcuni dei servizi in essere (in particolare il raddoppio del sistema di pesatura presso il centro di raccolta di Biella, la realizzazione di una tettoia in struttura metallica per il conferimento, in appositi contenitori, di RAEE e di rifiuti pericolosi e l'installazione, all'esterno della stessa struttura, di un'isola ecologica automatizzata per il conferimento di particolari tipologie di rifiuti).

Articolo 3 Descrizione dell'intervento e cronoprogramma

L'intervento di riqualificazione e valorizzazione dei centri di raccolta consortili prevede, in sintesi:

- **Centro di raccolta di Biella:** fornitura e posa in opera di una nuova pesa all'ingresso, in adiacenza alla pesa esistente; posizionamento all'entrata di un impianto semaforico, corredato da un pannello luminoso con indicazione dello stato di utilizzo delle pesa; realizzazione di una tettoia aperta, dimensioni in pianta pari a 5,60 m x 6,70 m ed altezza pari a circa 4 metri, in struttura metallica e copertura in lamiera di acciaio preverniciato 6/10, per il conferimento, in appositi contenitori, di RAEE e di rifiuti pericolosi (vernici); rifacimento della pavimentazione bituminosa dell'area su cui insisterà la nuova tettoia e di parte della pavimentazione bituminosa del piazzale in prossimità dell'ingresso; realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale, per una migliore gestione dei flussi di traffico all'interno dell'area e per fornire ai cittadini indicazioni più chiare ed immediate per il corretto conferimento dei rifiuti; ripristino di alcuni tratti di recinzione verso il sedime della ferrovia; noleggio e posa in opera, nell'area esterna di pertinenza del centro, di un' "isola ecologica tecnologicamente avanzata" per il conferimento diretto da parte dei cittadini di varie tipologie di rifiuto non raccogliibili tramite raccolta differenziata domiciliare e di solito non conferite dai cittadini ai centri di raccolta (ad es. RAEE di piccole dimensioni, oli vegetali, oggetti in ceramica/pirex, beni durevoli e utensili di piccole dimensioni, giocattoli, ecc);
- **Centri di raccolta di Trivero, Pray e Viverone:** realizzazione di allacci all'acquedotto e alla fognatura pubblica; interventi puntuali di manutenzione e di sistemazione delle coperture degli edifici;
- Installazione di nuove telecamere per il **potenziamento del sistema di videosorveglianza** nei centri di raccolta di Biella (6 telecamere) e Cossato (2 telecamere); le telecamere

inizialmente previste a Viverone sono state dirottate a Biella, a seguito di rinuncia da parte del Sindaco.

Il cronoprogramma di progetto prevede un tempo massimo per l'esecuzione dei lavori di 120 giorni naturali e consecutivi.

I lavori sono stati consegnati in data 29/06/2018; sono state disposte sospensioni lavori a causa del maltempo pertanto è stato prorogato il termine di ultimazione dei lavori.

Si prevede che i lavori termineranno entro il 28/02/2019 e che la relativa contabilizzazione e rendicontazione sarà effettuata entro il 31/03/2019.

Una descrizione sintetica dell'intervento, con planimetria generale del centro di raccolta di Biella, cronoprogramma dettagliato e quadro economico nonché la descrizione del miglioramento delle prestazioni ambientali che si otterranno grazie al finanziamento regionale dell'intervento sono allegati al presente Accordo di Programma quale parte integrante (Allegato 1).

La documentazione progettuale e la documentazione amministrativa sono agli atti della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

Articolo 4 Impegni a carico delle parti

La Regione si impegna:

- a. ad approvare il presente atto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
- b. a confermare il finanziamento regionale a favore del Co.S.R.A.B., per la realizzazione dell'intervento nell'importo massimo di Euro 148.174,00;

Il Co.S.R.A.B. in qualità di soggetto beneficiario ed attuatore dell'Accordo, si impegna a provvedere in particolare:

- c. ad assicurare il cofinanziamento per un importo pari ad Euro 63.503,14, conformandosi alla previsione contenuta nella d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017;
- d. ad attuare l'intervento secondo modalità e termini definiti nell'Allegato 1 dell'Accordo di Programma;
- e. a garantire la conformità delle procedure di gara anche in riferimento ai criteri di sostenibilità ambientale;
- f. a dare evidenza del sostegno finanziario regionale apponendo una targa all'ingresso dei centri di raccolta – di dimensioni adeguate – con l'emblema regionale e la dicitura "*intervento di riqualificazione realizzato con il contributo di Regione Piemonte*", garantendo l'indelebilità della stessa anche se sottoposta agli agenti atmosferici; sui materiali di comunicazione ovvero negli eventi/incontri con i cittadini, così come nelle comunicazioni del Consorzio ai Comuni e agli organi di stampa deve essere inserito l'emblema regionale ovvero comunicato che l'intervento è realizzato con il contributo regionale;
- g. a relazionare sullo stato di avanzamento dell'intervento e della relativa spesa, sostenuta come previsto al punto b.3) dell'allegato alla d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017; con una prima relazione relativa al periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza di finanziamento (15 dicembre 2017) ed il 31 dicembre 2018 che dovrà pervenire entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e una relazione finale a chiusura dei lavori , contestuale alla rendicontazione entro il 31 marzo 2019;
- h. la comunicare alla Regione, i dati su base semestrale relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti nei centri di raccolta, fino a dodici mesi oltre il termine di efficacia dell'Accordo stesso (ossia fino al 31/12/2020); a chiusura di ogni anno solare dovrà essere inviata una breve relazione tecnica comprendente non solo i risultati quantitativi dell'intervento ma anche ogni altra informazione ritenuta utile al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'intervento.

Articolo 5 Copertura finanziaria

Per la realizzazione dell'intervento di cui all'art 3, funzionale al raggiungimento degli obiettivi posti dalla programmazione regionale in materia di rifiuti, l'impegno finanziario a carico delle amministrazioni pubbliche firmatarie dell'Accordo ammonta ad un massimo di Euro 211.677,14 e viene ripartito come segue:

Regione Piemonte	Euro 148.174,00	70%
Consorzio Co.S.R.A.B	Euro 63.503,14	30%
Totale	Euro 211.677,14	100%

Eventuali ulteriori spese, al momento non preventivabili, saranno sostenute dal Consorzio Co.S.R.A.B., fermo restando quanto previsto al successivo art 7 in merito all'utilizzo delle eventuali economie di spesa.

La Regione garantisce il sostegno finanziario di Euro 148.174,00 a valere sui fondi impegnati dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio a copertura del Programma di finanziamento avviato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017 sul capitolo 258104/2019 (quota parte impegno di spesa n. 261/2019).

La spesa, come previsto dall'art 19 l.r. n. 24/2016 e dall'art 38 commi 2 e 5 l.r. n. 1/2018, è vincolata alle somme incassate dalla Regione sul capitolo 11315 a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi versato dalle Province piemontesi e dalla Città Metropolitana di Torino.

Il sostegno finanziario regionale è da intendersi univoco; eventuali ulteriori finanziamenti regionali a favore del Consorzio non potranno incrementare le risorse rese disponibili dalla Regione Piemonte per l'iniziativa oggetto del presente Accordo di Programma.

Articolo 6 Modalità di trasferimento delle risorse regionali

Il sostegno finanziario regionale verrà erogato a favore del Consorzio Co.S.R.A.B. di Biella con le seguenti modalità:

- l'acconto di Euro 72.605,26 – pari al 49% dell'importo della quota regionale - alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
- il saldo della quota regionale sarà erogato ad avvenuta realizzazione dell'intervento attestata con provvedimento amministrativo del beneficiario, corredato dalla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, dalla documentazione amministrativa e contabile prevista dalla normativa vigente (Stato finale e Certificato di regolare esecuzione, fatture quietanzate).

Le richieste di liquidazione, corredate da copia dei provvedimenti di cui sopra, nonché le relazioni di cui all'art. 4, dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite PEC alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio all'indirizzo territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it, indicando nell'oggetto "Richiesta acconto/richiesta saldo/Invio relazioni Programma di finanziamento in materia di rifiuti".

L'emissione dei mandati di pagamento da parte della Regione Piemonte è subordinata all'effettiva disponibilità di cassa.

Articolo 7 Utilizzo delle economie

Qualora si verifichi la sussistenza di economie sul finanziamento regionale queste potranno essere utilizzate dal Soggetto beneficiario per attività conformi al presente Accordo di Programma, previo parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui successivo art 10, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 8 Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo di Programma si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 9 Modifiche all'Accordo

Il presente Accordo di Programma, potrà essere modificato ed integrato, nei tempi di durata dell'Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Articolo 10 Collegio di Vigilanza, poteri sostitutivi

E' istituito il Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e del Consorzio Co.S.R.A.B. , o loro delegati, ed è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte dei soggetti firmatari il presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre sopralluoghi ed accertamenti, tentare la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione dell'iniziativa.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili ed i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Regione Piemonte all'atto dell'adozione del presente Accordo.

Articolo 11 Vincoli

I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che lo violino o lo ostacolino o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

Articolo 12

Revoca del finanziamento

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di Programma, di cui all'art4 o in caso di inadempienza, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi ed al recupero delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto. Si potrà altresì procedere alla revoca del finanziamento in caso di mancata osservanza dei termini previsti dal cronoprogramma.

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

Articolo 13

Inerzia, ritardo ed inadempimento

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Responsabile del Procedimento invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati.

Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 14

Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Articolo 15

Tempi e attuazione dell'Accordo

Il presente Accordo di Programma ha efficacia fino al 31 dicembre 2019.

Entro la data del 30 novembre 2019 dovranno essere eseguiti e rendicontati tutti gli interventi di cui all'art 2.

Articolo 16

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di Programma di cui all'art 34 del d.lgs. n. 267/2000 e a quanto disposto dalla d.g.r. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come modificata ed integrata dalla d.g.r. n. 1-7327 del 3 agosto 2018.

Articolo 17

Approvazione e Pubblicazione

Il presente Accordo di Programma, sottoscritto con firma digitale, è approvato a norma dell'art. 34

del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “*Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*” mediante Decreto del Presidente della Regione Piemonte.

La Regione Piemonte provvede alla pubblicazione del D.P.G.R. di approvazione dell’Accordo di Programma sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.